

Stalking e prova dell'evento del reato.

Cassazione penale, sez. V, sentenza 01.10.2025, n. 32506

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di atti persecutori (c.d. stalking) ex art. 612bis c.p. commessi da un uomo nei confronti della ex fidanzata: a causa di sentimenti di gelosia e possessività, l'aveva molestata tempestandola di telefonate e inviandole messaggi, pretendendo di entrare nella sua abitazione contro la sua volontà, presentandosi sul luogo di lavoro, in tal modo ingenerando nella donna il timore per la sua incolumità e quella dei suoi cari, e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

La sentenza ha, anzitutto, ricordato che - per consolidata giurisprudenza - ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Invero, il delitto in parola si connota come reato abituale ad eventi alternativi, eventualmente concorrenti tra loro, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari.

Pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Gli Ermellini hanno precisato che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare, in una persona comune, tale effetto destabilizzante. Più in generale, detta prova può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima condotta, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Si è inoltre affermato che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto - tra i quali lo stato d'ansia provocatole dall'imputato - potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 32506/2025
Roma, lì, 01/10/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1087/2025
ALESSANDRINA TUDINO		CC - 10/07/2025
MARIA ELENA MELE	- Relatore -	R.G.N. 16368/2025
MICHELE CUOCO		
PIERANGELO CIRILLO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di Perugia
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria in data 18 giugno 2025, a firma dell'avv. [REDACTED] difensore di [REDACTED] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 11 ottobre 2024, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Spoleto, ha ritenuto [REDACTED] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificato il reato



di cui all'art. 612-bis cod. pen., e lo ha condannato alla pena di due mesi di arresto, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale deduce il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, in modo contraddittorio, avrebbe ritenuto provate le condotte ascritte all'imputato, le quali neppure sarebbero state da costui poste in discussione, e tuttavia avrebbe escluso la sussistenza dell'evento del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. originariamente contestato. In tal modo la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento per omissione di prove decisive, non avendo tenuto conto che risultava provato che la persona offesa, con la quale l'imputato aveva avuto una relazione sentimentale, era stata costretta a cambiare le proprie abitudini e aveva dichiarato di temere per l'incolumità propria e dei familiari. La sentenza impugnata avrebbe altresì omesso di considerare le annotazioni della polizia giudiziaria dalle quali risultava che in un'occasione in cui erano intervenuti i Carabinieri, la persona offesa si trovava in uno stato di fortissima agitazione e in altra occasione il [REDACTED] aveva assunto un atteggiamento agitato e minaccioso; avrebbe altresì omesso di valutare le dichiarazioni della madre della vittima, che aveva riferito della paura generata dalle condotte dell'imputato nella figlia e in tutta la famiglia.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per essere questa incorsa nel denunciato vizio di travisamento della prova per omissione.

4. Con memoria a firma dell'avv. [REDACTED] in data 18 giugno 2025, [REDACTED] ha chiesto il rigetto del ricorso, atteso che la Corte territoriale avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie dalle quali sarebbe emersa la condizione di agitazione solo momentanea della persona offesa, mentre non vi sarebbe alcun referto medico attestante il grave e perdurante stato di ansia della stessa. Pertanto, non sussistendo la prova del verificarsi dell'evento del reato, la sentenza impugnata non sarebbe incorsa in alcun vizio di motivazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.



2. L'imputato era stato condannato in primo grado per il delitto di atti persecutori commesso nei confronti della ex fidanzata, perché, a causa di sentimenti di gelosia e possessività, l'aveva molestata tempestandola di telefonate e inviandole messaggi, pretendendo di entrare nella sua abitazione contro la sua volontà, presentandosi sul luogo di lavoro, in tal modo ingenerando nella donna il timore per la sua incolumità e quella dei suoi cari, e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha riqualificato tale condotta nel reato di cui all'art. 660 cod. pen., ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell'evento tipico del reato e, specificamente, che l'affermazione di nutrire timore nei confronti dell'imputato non trovava ragionevole giustificazione nella condotta da quello posta in essere.

3. Giova innanzitutto precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027 - 01). Invero, il delitto di atti persecutori si connota come reato abituale ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro (cfr. Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280331 - 01), uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, n. 34015 del 22/06/2010, De Guglielmo, Rv. 248412-01). Pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Sez. 5, n. 29872 del 19/05/2011, L., Rv. 250399 - 01; Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, PC, Rv. 262517 - 01).

Questa Corte regolatrice ha precisato che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764). Più in generale, detta prova può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (*ex multis*, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. 252314).



Si è inoltre affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto – tra i quali lo stato d'ansia provocatole dall'imputato – potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che la persona offesa non avesse riferito espressamente di essere impaurita, alla luce dei certificati medici delle lesioni subite, delle annotazioni di polizia giudiziaria sul suo stato di esasperazione e spavento, e dei messaggi sms di minaccia. Si veda, altresì, Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272086 – 01, nella quale la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha del tutto disatteso i principi e i criteri ermeneutici ora richiamati. Invero, in modo evidentemente contraddittorio, pur avendo ritenuto provate le condotte ascritte, le quali peraltro non sono state contestate dall'imputato, ha poi escluso che si fosse verificato l'evento del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., trascurando i plurimi elementi acquisiti al processo, e specificamente: a) le dichiarazioni della persona offesa, la quale, oltre a descrivere i comportamenti tenuti dal [REDACTED] aveva dichiarato di avere molta paura di costui, anche per le persone vicine a lei e di temere di trovarlo ovunque; b) le dichiarazioni delle persone assunte a s.i.t., ed in particolare quelle della madre della donna, che aveva riferito che la figlia le aveva confidato di avere paura dell'ex fidanzato; affermazioni, queste, confermate anche dagli amici della vittima; c) le risultanze della annotazione di servizio dei Carabinieri di [REDACTED] che davano atto di essere intervenuti in data 18.4.2023 presso l'abitazione della persona offesa, trovandola in «fortissimo stato di agitazione», tanto da rendere necessario l'intervento del personale sanitario.

A fronte di tali elementi, e pur dando atto che la ex fidanzata dell'imputato aveva affermato di nutrire timore che egli potesse fare del male a lei e alle persone a lei vicine, irragionevolmente la sentenza impugnata ha valutato le condotte del [REDACTED] idonee a cagionare l'evento tipico del reato di atti persecutori, sul rilievo che egli non aveva mai posto in essere atti di violenza né espresso minacce, in tal modo trascurando, in punto di diritto, che – come già sopra ricordato – il turbamento psicologico ben può essere ricavato dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalla sua astratta idoneità a causare l'evento. Inoltre,



in punto di fatto, la Corte territoriale ha completamente ommesso di considerare che era stato accertato che l'imputato aveva tentato di entrare in casa della ex fidanzata contro la volontà di costei e dei suoi genitori, inducendoli a chiamare le Forze dell'ordine; che in un'occasione le aveva impedito di salire sulla propria auto, sicché la donna aveva chiamato un amico in aiuto; che la persona offesa era stata destinataria di continue ed insistenti telefonate anche mentre si trovava al lavoro; che il [REDACTED] aveva manifestato aggressività nei confronti della ex fidanzata durante futili discussioni (v. sentenza di primo grado, pag. 4).

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'aver la Corte territoriale escluso la sussistenza di uno degli eventi alternativi tipici del reato, e cioè il timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, non la esentava dall'onere di valutare se dalle risultanze probatorie emergesse l'esistenza di uno degli altri eventi tipici del reato, pure espressamente contestati nel capo di imputazione, ed in particolare il grave stato di ansia e paura, ovvero la modifica delle abitudini di vita, pure previsti dall'art. 612-bis cod. pen., sui quali invece la sentenza impugnata non si è in alcun modo soffermata.

4. Alle considerazioni svolte, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze.

Deve infine essere disposto - ai sensi dell'art 52, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 10/07/2025

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Maria Vessichelli

